

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertone, n. 51 - Provincie di mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brignoli) fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. - Le associazioni hanno principio col 1.° e col 15 di ogni mese. - Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Giovedì 24 Settembre

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows: Per Torino, Provincie del Regno, Svizzera, Roma (franco ai conti).

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows: Stati Austriaci e Francia, detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento, Inghilterra e Belgio.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA TORINO, ELEVATA METRI 875 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Meteorological observation table with columns for temperature, wind, humidity, etc. for 23 September.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 23 SETTEMBRE 1863

Relazione a S. M. fatta in udienza del 6 settembre 1863 Sire.

Nella relazione che ebbe l'onore di presentare alla M. V. in data del 8 aprile 1863 lo invocai un Decreto per sopprimere alcune dogane del Regno, ed indicai come fosse mio intendimento, in seguito di ulteriori ed accurati studi, di proporre alla approvazione della M. V. la soppressione di altre dogane che non avevano ormai più ragione di esistere.

L'esperienza di questi ultimi mesi nei quali venne attuato il nuovo sistema doganale rafferma in me l'idea che opportuno fosse il temperamento allora accennato, e valso ognora più a persuadermi come fossero a togliersi alcune dogane di confine dalle quali nessun lucro si ricava, perchè scarsissimi o nulli sono gli uffici che adempiono.

Per lo contrario, il traffico ravvivato dalla libertà e ottemperandosi alle nuove condizioni economiche che lo svolgimento naturale delle industrie e la direzione del commercio sono venuti formando, rende necessario di conferire a taluni uffici doganali maggiori attribuzioni e maggior personale, perchè in più si concentra il lavoro. L'ampliamento delle attribuzioni di tali dogane è pure diretto a togliere uno dei fomiti del contrabbando, i giri viziosi, cioè, che dovrebbero percorrere le condotte delle merci per giungere ad un ufficio abilitato a doganare.

I risparmi che da tali provvedimenti risulterebbero ammontano a L. 38.250 annue da aggiungersi a quelli di L. 9,070 conseguiti in forza delle modificazioni arretrate dai Reali Decreti 8 aprile e 3 agosto 1863.

Il presente Decreto non fa in sostanza che dare alle cose il loro giusto valore togliendo uffici a cui non risponde più alcuna importanza, e aumentando quelli che possono meglio servire allo sviluppo dei traffici e alla facilità del commercio; e nello stesso tempo fa un passo nel sentiero della economia e del riordinamento doganale; quindi è che prego la M. V. a volerlo approvare apponendovi la sua firma Reale.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 del Regolamento 11 settembre 1862 che ebbe provvisoriamente forza di Legge col Nostro Decreto 21 dicembre anno stesso;

Veduti i Nostri Decreti 16 e 30 ottobre 1862, ed 8 aprile anno corrente;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Sono soppressi le Dogane di Petescia (Compartimento di Ancona); Sampieri (Compartimento di Catania); Francavilla, Sili e Martinicuro (Compartimento di Chioui); Cassano, Trebisacce e Rocca Imperiale (Compartimento di Cosenza); Villanova (Compartimento di Lecce); S. Menalo, Fortore e Campomarino (Compartimento di Foggia); Lampeggasa (Compartimento di Girgenti); Castagneto, Antignano e Castiglione (Compartimento di Livorno); Faraona (Compartimento di Modena); Ospedaletto, S. Stefano, Cervo e Lalguglia (Compartimento di Oleggia); Celle, Sorano, Torre della Trappola, Cala del Forno, La Pesca e Torre delle Troia (Compartimento di Orbetello); Nocera, Gerace e Briatico (Compartimento di Reggio di Calabria); Positano (Compartimento di Salerno); Entraque, Bousson, Crissolo, Praes, Va'grisanche e Valtournauche (Compartimento di Torino).

Art. 2. Sono innalzate: Alla I classe del 2.º ordine le Dogane di Frangellino, Osteria Nuova e Passo Correse (Compartimento di Ancona); Rossano e Paola (Compartimento di Cosenza); Terranova (Compartimento di Girgenti); Taranto (Compartimento di Lecce); Ventimiglia (Compartimento di Oleggia); St-Remy (Compartimento di Torino);

Alla II classe del 2.º ordine le Dogane di Pozzallo e Riposto (Compartimento di Catania); Lerici (Compartimento di Genova); Siderno (Compartimento di Reggio).

Art. 3. Sono trasferite: a Monisterace la Dogana di Riace; e a Torre Nuova quella di Girò.

Art. 4. La Dogana di Siderno è elevata a principale, e da essa dipenderanno negli affari di cassa, di contabilità e di statistica quelle di Roccella, Bianco, Melito e Monisterace.

Art. 5. Alla Dogana di Castellucchio (Compartimento di Brescia) è aggiunto un posto di osservazione a Pozzarello.

Art. 6. Le Dogane di 2.º ordine, I classe, sono abilitate a doganare le merci.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze potrà autorizzare le Brigate delle Guardie doganali a fare operazioni di cabotaggio dei prodotti del luogo, non che di entrata e di uscita di merci esse si da dazio.

Art. 8. Vi saranno nelle Dogane di Ventimiglia, Ros-

sano, Paola, Taranto, Terranova (Sicilia) e Passo Correse un Ricevitore di V classe, un Veditore, due Commessi ed un Agente subalterno, oltre una Visitatrice a Passo Correse;

Frangellino un Ricevitore di V classe, due Veditori, tre Commessi, un Agente subalterno, una Visitatrice;

Osteria Nuova un Ricevitore di V cl., un Veditore, un Commesso, un Agente subalterno ed una Visitatrice; St-Remy un Ricevitore di V classe, un Veditore, un Agente subalterno e una Visitatrice;

Lerici un Ricevitore di VI classe, un Veditore ed una Visitatrice;

Riposto e Siderno un Ricevitore di VI classe ed un Veditore;

Pozzallo un Ricevitore di VI classe, un Veditore ed un Commesso;

Torre Nuova un Ricevitore di VIII classe.

Art. 9. Sono aggiunti alle Dogane d'Ancona un Cassiere di II classe;

Castellucchio pel posto di osservazione a Pozzarello un Commesso;

E sono soppressi i Commessi delle Dogane di Amendolara (Compartimento di Cosenza); Bianco e Melito (Compartimento di Reggio di Calabria); Pozza e Ventotene (Compartimento di Napoli); Agropoli (Compartimento di Salerno); Tortoli (Compartimento di Cagliari); nonché un Commesso a quella di Orsoi (Compartimento di Cagliari).

Art. 10. Il maggior stipendio pel Magazziniere dei generi di privata con incarico di Ricevitore della Dogana di Bormio, è ridotto a L. 200.

Art. 11. Nell'organico delle Dogane vi saranno pertanto:

- 2 Cassieri di II classe;
37 Ricevitori di V classe;
66 Ricevitori di VI classe;
77 Ricevitori di VII classe;
156 Ricevitori di VIII classe;
6 Magazzinieri di generi di privata con l'incarico di Ricevitore e col maggiore stipendio di L. 400;
168 Veditori di IV classe;
351 Commessi di III classe;
100 Agenti subalterni di IV classe.

Art. 12. L'indennità per le spese d'ufficio per la Dogana di Susa (Compartimento di Torino) è portata a L. 1000.

Alla Dogana di Forte de' Marmi (Compartimento di Livorno) è aggiunta la somma di L. 150 per la provvista dell'acqua potabile.

Art. 13. Tali variazioni avranno effetto col 1.º ottobre anno corrente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 settembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINCHETTI.

Il N. 1461 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 6 settembre 1863. Sire.

Nell'intendimento di provvedere al miglioramento della navigazione e dello sviluppo del commercio marittimo nell'isola di Sicilia, il Ministro dei Lavori Pubblici ebbe già a sottoporre alla sanzione della M. V. una legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria di L. 3,200,000, destinata per la costruzione di un antemurale a difesa della cala di Palermo e di un bacino di carenaggio nell'ambito della cala medesima.

Ma nello intraprendere gli studi del progetto definitivo di esecuzione per così importante lavoro, un più attento esame delle condizioni marittime di quel porto e la necessità di non nuocere alla integrità della vicina rada, richiamarono l'attenzione del Governo sulla opportunità di ricorrere ai lumi delle persone le più esperte e pratiche per determinare le condizioni le più appropriate delle sradiose opere prescritte.

Ed in questo avviso confortavano in particolare modo le sollecitazioni del Municipio di Palermo, il quale, movendo dal concetto d'un distinto ingegnere estero, ne raccomandava caldamente il progetto al Ministero.

A predisporre quindi in ogni miglior modo la scelta definitiva del progetto che riuscisse il più conveniente, il Riferente ne affidava il delicato incarico ad una Commissione mista d'ingegneri governativi e di ufficiali superiori della R. Marina.

Questa Commissione riconosceva più opportuno all'interesse della navigazione e del commercio di sostituire all'opera dell'antemurale quella del prolungamento del molo attuale e nel tempo stesso, per ragioni tecniche ed economiche, conveniente il trasportare in posizione più appropriata, nell'ambito del porto, il bacino di carenaggio che nel progetto di massima era stato collocato nell'intervallo della cala stessa, ristretta alquanto e non

abbastanza difesa per ricevere un'opera così importante.

Adottando perciò le conclusioni espresse nel rapporto della Commissione medesima, come quelle che si appoggiano a solidi ragionamenti ed a non dubbie dimostrazioni, il Riferente non esita a proporre alla M. V. l'accoglimento. Tuttavia dovendosi all'uopo convertire la destinazione dei fondi già autorizzati con precedente legge alla spesa di sostituzione di opere, ed urgendo di por mano ai lavori, il Riferente ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione l'unito schema di Decreto R.; da convertirsi in analoga legge rispondente all'accennato scopo.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 agosto 1862, colla quale sono autorizzate le sotto indicate spese straordinarie per l'esecuzione dei lavori infra accennati, cioè:

Per la costruzione di un antemurale di protezione alla cala di Palermo . . . L. 2,000,000
Per la costruzione di un bacino di carenaggio alla cala medesima . . . » 1,200,000

Totale L. 3,200,000

Visti i nuovi studi ordinati per una più conveniente distribuzione di lavori nel porto anzidetto, dai quali si raccoglirebbe tornare di maggiore utilità alla economia del commercio e della navigazione il sostituire all'opera dell'antemurale il prolungamento del molo attuale, trasportando nel tempo stesso il bacino di carenaggio in una più appropriata posizione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Art. 1. È autorizzata la diretta applicazione della somma anzidetta di L. 3,200,000 ai lavori da eseguirsi nel porto di Palermo pel prolungamento del molo attuale e per la costruzione del bacino di carenaggio nel nuovo sito prescelto, comprese le opere all'uno ed all'altro lavoro accessorie.

Art. 2. Sono mantenuti gli stanziamenti rateali delle mentovate somme nei termini stabiliti dagli articoli 2 e 4 della citata legge.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento nella sua prima riunione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 settembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABRIA.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del 16 marzo 1862, n. 503; Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato temporaneamente delle funzioni di Ministro di Agricoltura Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'ordinanza pronunciata dal Prefetto della Provincia di Terra di Otranto addì 12 del mese di agosto 1863 con la quale resta omologata la conciliazione stabilita fra il Comune di Parabita ed il sig. Giovanni Ravenna per scioglimento di promiscuità demaniale sopra taluni fondi da quest'ultimo posseduti.

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 30 agosto 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINCHETTI.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del 16 marzo 1862, n. 503; Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato temporaneamente delle funzioni di Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'ordinanza pronunciata dal Prefetto della Provincia di Principato Ultra addì 22 del mese di agosto 1863 con la quale resta omologata la conciliazione stabilita fra il Comune di S. Martino Valle Caudina e 50 usurpatori di terreno nel demanio dello stesso Comune denominato Vico.

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 6 settembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINCHETTI.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del 16 marzo 1862, n. 503; Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato temporaneamente delle funzioni di Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'ordinanza pronunciata dal Prefetto della Provincia di Principato Citra addì 27 del mese di agosto 1863 con la quale resta omologata la conciliazione stabilita fra il Comune di Altavilla S. Lentina ed i cleri delle chiese di S. Antonino, S. Egidio e S. Biagio per compensamento di usi civici su diversi fondi.

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 6 settembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINCHETTI.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del 16 marzo 1862, n. 503; Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato temporaneamente delle funzioni di Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'ordinanza pronunciata dal Prefetto della Provincia di Principato Citra addì 16 del mese di aprile 1863 con la quale resta omologata la conciliazione stabilita fra il Comune di Castelluccia ed il sig. Nicola Bueris per scioglimento di promiscuità di diversi fondi posti sulla Montagna Comunale.

Il Ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 6 settembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINCHETTI.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con Decreti del 26 luglio, e dell'11, 22 e 30 agosto p. p. 26 luglio

Mazzocchi avv. Nilsade, vice-giudice del III. mandamento di Bologna, dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Pieraccini avv. Giovanni, id. di Castelfranco, id. id.; Monest-Luigi, dottore, nominato vice-giudice del mandamento III di Bologna;

11 agosto

Qualeati dott. cav. Luigi, giudice mandamentale a San Benedetto del Tronto, tramutato al mandamento di Sarnano;

Garofolini dott. Attilio, id. di Civitanova, id. in S. Benedetto del Tronto;

Galanti dott. Cesare, id. a Sant'Elpidio a mare, id. in Civitanova;

Masini dott. Nemesiano, id. a Sarnano, id. in Sant'Elpidio a mare;

Marcelli conte dott. Alessandro, id. a Sant'Agata Feltria, id. in Città di Castello;

Pieralli dott. Giacomo, id. a Città di Castello, id. in Sant'Agata Feltria;

Ostacchini dott. Giuseppe, vice-giudice in Monticelli d'Anguina, dispensato da tale ufficio;

Belli dott. Giovanni, notaio, nominato vice-giudice del mandamento di Monticelli d'Anguina;

Rugarli conte dott. Carlo, id. id. di Forno;

23 agosto
Salvini Enrico, giudice del mandamento di Soncino, tramutato a quello di Sabbioneta;
Romero Angelo, id. di Sondrio, id. di Soncino;
Gioco Pietro, id. di Morbegno, id. di Sondrio;
Gerosa Alessandro, id. di Bagolino, id. di Morbegno;
Corbellini Teodoro, id. di Vilminore, id. di Bagolino;
Dolci Celestino, vice-giudice del mandamento di Almenno, nominato giudice del mandamento di Vilminore;

30 agosto
Adamoli dott. Pietro, uditore applicato all'ufficio del Proc. del Re in Sondrio, nominato vice-giudice del mandamento di Sondrio;
Gagliardi Giuseppe, vice-giudice del II mandamento di Monza, tramutato a quello di Oggiano;
Scotti dott. Giuseppe, id. del mandamento di Oggiano, id. al II mand. di Monza.

In udienza del 26 luglio, 23 e 30 agosto, e 6 corrente settembre S. M., sulla proposizione del Guardasigilli, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'ordine giudiziario:

25 luglio
Maurigi march. cav. Giovanni, consigliere presso la Corte d'appello di Palermo, nominato reggente l'ufficio di procurator generale presso la medesima Corte;
La Francesca cav. Francesco, consigliere d'appello applicato f. f. di sostituto procurator generale presso la Corte di cassazione in Napoli, nominato reggente l'ufficio di avvocato generale presso la Corte di cassazione di Palermo;

23 agosto
Sauchelli Gennaro, consigliere nella Corte d'appello d'Aquila, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

30 agosto
Plescia Pietro, sostituto segretario nel tribunale del circondario di Termini, con grado ed onori di giudice di mandamento, trasferito nella stessa qualità, grado ed onori al tribunale circondario di Palermo;
Darbellay Lorenzo, sostituto segretario nel tribunale circondario di Nicosia, traslocato al tribunale del circondario di Caltanissetta;

Di Mariano Salvatore, id. di Sciacca, id. di Termini;
Lombardo Annibale, segretario nella giudicatura di Serradifalco, nominato sostituto segretario al tribunale circondario di Caltanissetta;
Basile Francesco Paolo, commesso nella segreteria della Corte d'appello di Palermo, nominato sostituto segretario al tribunale di Termini;
Labis Emanuele, sostituto segretario nel mandamento di Noto, nominato sostituto segretario al tribunale del circondario di Sciacca;
Savalli Francesco, id. di Trapani, id. di Sciacca;
Fazzino Luigi, id. di Partinico, id. di Nicosia;

6 settembre
Vettori Alessandro, già giudice di tribunale, nominato giudice nel tribunale di circondario in Forlì;
Nuyoli dott. Felice Raffaele, giudice nel mandamento di Montalto delle Marche, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

S. M. con Decreti 13 corrente si è degnata nominare, sulla proposta del Ministro dell'Interno, a Cavalieri dell'Ordine di Santi Maurizio e Lazzaro: Fontana Leone, consigliere delegato presso la Prefettura della Provincia di Catanzaro;
Di Montecchello conte Annibale, sindaco del Comune di Fano.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO - TORINO, 23 Settembre 1863

MINISTERO DI MARINA

L'eccezionale esame di concorso per l'ammissione nella Regia Scuola di Marina, promulgato in data 21 agosto 1863, avrà principio presso la Regia Scuola di Marina di Genova e Napoli il giorno 15 ottobre. Il tempo utile per le domande d'ammissione a tale concorso è limitato al 10 ottobre.

MINISTERO DELLE FINANZE

Essendosi smarrita la quitanza rilasciata dalla Tesoreria descritta nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato della medesima.

Descrizione della quitanza

Quitanza n. 43, rilasciata dalla tesoreria di Lanusei, in data 5 aprile 1863, per la somma di lire 123 76, esercizio 1863, per versamento che fu effettuato dal sig. Salvatore Ledda, segretario del mandamento di Lecoli, in conto prodotti del Ministero di Grazia e Giustizia, annata 1863.

Torino, il 19 settembre 1863.

Il direttore capo della 3.ª divisione
FRANCINI.

DIREZIONE DEL TESORO DI TORINO

Mediante verbale in data 19 settembre 1863, assunto avanti la giudicatura di Torino (sezione Borgo Dora), il pensionario Lucetelli Domenico, già acciarinato nella B. fabbrica d'armi, provvisto dell'annua pensione di L. 171 11,

dichiarando giudizialmente di avere amarrato il proprio certificato d'iscrizione portante il numero 2444, ed obbligandosi di tener rilevate le Finanze dello Stato da qualunque danno che per tale amarramento potesse alle medesime derivare, chiese al Ministero delle Finanze un duplicato di detto certificato.

Si avverte chiunque vi possa avere interesse che in vista della dichiarazione ed obbligazione sopra espressa tale duplicato verrà al suddetto richiedente rilasciato se, dopo trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non si farà opposizione o presso que-

sta Direzione o presso il Ministero delle Finanze, Divisione delle pensioni.

Torino, il 23 settembre 1863.

Il Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Le rendite sotto designate essendo divenute alienabili per autorità del giudice, conformemente al disposto dallo art. 33 della Legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti Certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione,

Si notifica a termini dell'art. 53 del Reale Decreto 28 stesso mese ed anno che le iscrizioni furono annullate o che i relativi Certificati sono divenuti di nullo valore.

Num. delle iscrizioni	Intestazione	R ditta
	Consolidato 1861.	
26074	Toscano Luigi di Vincenzo, di (Vincolata per sua cauzione come impiegato di Posta).	L. 15

Torino, il 20 settembre 1863.

Il Direttore Generale

MANGANO

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione gen.
M. D'ARSENZO.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Rettore, vista la nota del 6 maggio 1863 con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione nominava la Commissione di esame per il concorso alla cattedra di diritto nautico commerciale della Regia Università degli studi di Catania;

Vista la deliberazione della Commissione di esame comunicata alla Rettoria il 22 andante con la quale, in adempimento dell'articolo 115 del regolamento universitario del 20 ottobre 1860, venne assegnato il giorno 14 ottobre alle ore 10 antimeridiane del corrente anno per il secondo esperimento di esame della cattedra stessa;

Visto l'articolo 119 del regolamento predetto così concepito:

« Gli esperimenti per il concorso di esame consistono: »
« 1. In una dissertazione scritta liberamente e messa a stampa dal concorrente sopra un soggetto fra le materie d'insegnamento proprio della cattedra posta a concorso; e ciò nello intervallo tra la prima pubblicazione di esso concorso e il tempo dello esperimento, ma non si tarderà che tale dissertazione non possa venir distribuita ai giudici ed agli altri concorrenti almeno otto giorni prima del secondo esperimento. »
« La dissertazione sarà scritta in lingua italiana o latina; »

« 2. In una disputa, o controversia sostenuta da ciascun concorrente coi suoi competitori sulla dissertazione predetta; »

« 3. In una lezione. »
In adempimento di ciò che è prescritto dallo art. 120 del ripetuto regolamento da avviso al pubblico che nel giorno 14 ottobre 1863 alle ore 10 antimeridiane nella grande aula della Regia Università di Palermo avrà luogo lo esperimento di cui è parola nella cenata deliberazione della Commissione di esame.

La presente notificazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel Giornale di Sicilia, ed un consimile avviso sarà affisso nello interno della Università.

Palermo, 22 agosto 1863

Il Rettore NICOLÒ MISCELI.

Il Segretario Cancelliere GIOVANNI GORGONE.

ESTERO

Memorandum rimesso in copia dagli ambasciatori di Russia presso le Corti di Parigi, Londra e Vienna ai ministri degli affari esteri rispettivi contemporaneamente ai dispacci del 26 agosto (7 settembre) 1863.

(Continuazione, vedi n. 225)

L'imperatore Alessandro I ha giudicato utile e conveniente di dare ai suoi sudditi polacchi del Regno le istituzioni specificate nella costituzione del 1815. Egli poteva giudicare utile e conveniente di rivestirle d'altra forma; di dar loro un'estensione più o meno grande, perché esse conservassero un carattere rappresentativo e nazionale. I termini di questa costituzione non erano e non potevano essere obbligatori.

Il Congresso di Vienna lo aveva saggiamente riconosciuto riservando il libero arbitrio del sovrano.

L'argomento che si trae dal fatto, che secondo il testo dell'art. 1 il Regno di Polonia è legato alla Russia dalla sua costituzione, non è ammissibile. Si conchiude a torto che se le Potenze non avessero avuto in vista una certa costituzione, esse sarebbero limitate a dire che il Regno di Polonia è legato alla Russia, senza aggiungergli le parole della sua costituzione.

Ma, oltre che la parola costituzione non aveva in allora il senso assegnatole oggi, sarebbe più esatto concludere che se effettivamente le Potenze avessero avuto cura di precisarla, imperocché avrebbero dovuto garantirle. Le invocare pratiche preliminari non si riferivano che sopra principii generali; esse non si sono riferite e non potevano riferirsi sopra dettagli d'amministrazione interna o sopra tale o tale altra forma di costituzione necessariamente variabile secondo i luoghi ed i tempi. Ciò avrebbe stato contrario alle idee dell'epoca. Nessuno dei tre sovrani lo avrebbe ammesso; nessuna Potenza estera lo avrebbe proposto.

Diffatti la costituzione del 1815 fu promulgata quasi sei mesi dopo il Congresso, senza essere comunicata ad alcun Gabinetto. Potrebbe aggiungersi che al momento in cui fu promulgata fu pure giudicata da alcuni troppo liberale.

Non può dunque esservi dubbio sopra tale questione, e, quando anche vi fosse, l'autorità di Wattel, il quale vorrebbe che in caso di dubbio l'interpretazione si facesse contro tutti che ha scritte la legge, potrebbe difficilmente trovare qui la sua applicazione.

L'imperatore Alessandro I come non pretendeva de-

tere la legge, così egli non intendeva subirla.

Ciò che è avvenuto durante gli anni successivi è abbastanza noto. I Polacchi non erano per nulla soddisfatti della costituzione accordata dall'imperatore Alessandro I. Essi sognavano la ricostituzione e l'indipendenza della Polonia negli antichi suoi confini. Le loro idee offrivano un carattere cotanto faszioso che si dovette aggiornarle, nel mentre che le società segrete non facevano che moltiplicarsi.

Si rimproverava al Governo dell'imperatore Alessandro I d'aver ristretto a poco a poco l'esercizio dei diritti politici che aveva concesso ai Polacchi.

È certo che le agitazioni dell'Europa dall'anno 1820 in poi avevano profondamente tolto d'illusione quel sovrano. È possibile che la novità dei principii costituzionali e delle lotte di tribuna, che ne sono l'ordinaria conseguenza, abbiano prodotta una viva impressione sul di lui spirito, soprattutto a cagione del contrasto che esse formavano col regime esistente nel restante Impero. Ammettendo però queste impressioni, le quali d'altronde si sentivano allora in tutti gli Stati d'Europa e complicavano dappertutto le relazioni fra governi e popoli, è impossibile disconoscere due fatti: il 1.º che, malgrado le collisioni interne, il Regno di Polonia ha goduto dal 1815 al 1835 una tranquillità e una prosperità che non avea mai conosciuto. Il 2.º che i Polacchi hanno fatto un tristo uso delle libertà che furono loro concesse, e dato prova dello stesso spirito faszioso che li aveva condotti alla perdita della loro politica indipendenza.

Sopravvenne la rivoluzione francese del 1830. Il contraccolpo che essa ebbe in Polonia attesta una verità, cioè che non è già la Polonia che turba la sicurezza dell'Europa, ma la situazione dell'Europa che reagisce sempre sulla tranquillità della Polonia.

Allorché scoppiò la rivoluzione nel Regno, si produssero i medesimi fatti de' quali siamo oggi testimoni. Gli insorti chiamarono in loro aiuto le simpatie dell'Europa liberale; i Gabinetti offrirono il loro diplomatico intervento. E così fu respinto. L'imperatore Niccolò era fermamente deciso a domare la ribellione. Essa fu repressa.

Le Potenze occidentali reclamarono in nome de' trattati del 1815 contro quella repressione; e instarono acciocché fosse ristabilita la costituzione polacca come un impegno internazionale: questa domanda non fu ascoltata. Il Governo imperiale sostenne che la ribellione dei Polacchi aveva sciolto tutti gli impegni, e che la Russia, obbligata di ricorrere alla guerra, aveva ormai tutti i dritti che la conquista conferisce.

Questa teoria non fu riconosciuta dai Gabinetti. Il Governo russo la mantenne.

La discussione internazionale non ebbe altro seguito. Sarebbe sterile ritornare oggi sopra questi dibattimenti. Non tratterò ora di recriminare sul passato; ma di risolvere le difficoltà del presente e di preparare un miglior avvenire.

Importa perciò di constatare la situazione attuale. Dal suo avvenimento al trono S. M. l'imperatore Alessandro II ha dato segni irrecusabili delle sue intenzioni liberali e riformatrici. Il Regno di Polonia ha ottenuto istituzioni improntate di questo spirito.

Qualunque sia il giudizio che si porti sopra di esse, si deve riconoscere:

1. Che esse danno al Regno un'autonomia amministrativa, un Governo nazionale e una rappresentanza fondata sul principio elettivo.

L'imperatore di Russia usava del suo diritto tracciando a queste istituzioni i limiti che egli credeva convenienti al bene del paese, dove era da desiderare che si evitassero le tristi esperienze del passato, e pel bene dell'Impero al di cui sviluppo, preparato dalla sovrana sollecitudine, doveasi procedere con maturità.

2. Che queste istituzioni costituivano un miglioramento notevole per il presente ed aprivano per l'avvenire una via di progresso.

Ora questo fu il momento sceso dagli agitatori polacchi per rialzare lo stendardo della rivolta.

Questo punto di partenza è sufficiente per definire chiaramente la causa e lo scopo di quest'insurrezione.

Intanto le tre Corti d'Inghilterra, di Francia ed d'Anstria si sono commesse ai torbidi del Regno di Polonia in nome dei trattati di Vienna e della sicurezza europea. Esse si misero d'accordo per indurizzare al Governo russo delle rappresentanze, ed esprimergli il voto d'una pronta e durevole pacificazione del paese.

Il Gabinetto imperiale ha deferito a questo desiderio d'un accordo e consentito a uno scambio d'idee amichevoli sulla base e nei limiti del trattato del 1815.

Le aperture concilianti da esso fatte in risposta alle proposte delle tre Corti hanno nondimeno incontrato obiezioni registrate negli ultimi loro dispacci, che suggeriscono le seguenti osservazioni:

1. Fu notato che se il rispetto dell'autorità e la condizione indispensabile della fiducia e della legalità, sarebbe errore il credere che si possa ristaurare il rispetto dell'autorità colla sola forza delle armi, senza aggiungerci una garanzia corrispondente per i diritti politici e religiosi dei sudditi.

Il Gabinetto imperiale ha sempre diviso queste convinzioni. S. M. l'imperatore ha sì poco cercato nella sola forza le condizioni del rispetto della sua autorità che ha spontaneamente dotato il Regno di Polonia di istituzioni che le accordavano un'autonomia amministrativa fondata sul principio rappresentativo ed elettivo. S. M. ha altamente proclamato la sua intenzione di mantenerle e di svilupparle.

Ora, queste istituzioni furono precisamente il segnale dell'insurrezione, la quale anzi attese da esse le armi onde organizzarsi e propagarsi. Ne risulta evidentemente che il male risiede, non già nelle intenzioni attribuite al Governo di limitarsi all'uso della forza, né nella mancanza di garanzia legittima per i sudditi, ma nell'agitazione morale e nelle insensate aspirazioni nutrite nel paese dalla permanente cospirazione dei fuorvi. Questi motivi hanno impedito l'applicazione delle riforme concesse da S. M. l'imperatore. I ribelli polacchi che vogliono la completa indipendenza ed i confini del 1772 non si contentano di queste istituzioni più che dei sei punti indicati dalle tre Corti. Essi lo dichiarano altamente.

È dunque anzitutto indispensabile che la ribellione sia domata, e sia ristabilito il rispetto dell'autorità.

Non v'ha in Europa un Governo che abbia proceduto altrimenti; non uno che abbia ammesso la possibilità d'una concessione dinanzi la rivolta in armi. La storia di tutti gli Stati e quella stessa delle Potenze le quali s'indirizzano oggi alla Russia, ne offre degli esempi numerosi e recenti.

Il L'asserzione del Governo russo, che l'insurrezione del Regno di Polonia è mantenuta dall'assistenza materiale e dall'incoraggiamento morale dei fuorvi, è stata l'oggetto d'una confutazione atta a provare che l'ostacolo principale al ristabilimento dell'ordine in Polonia proviene da ciò che il Governo russo non ha mantenuto le promesse che l'imperatrice Caterina II nel 1772, e l'imperatore Alessandro I nel 1815 avevano fatte ai Polacchi, per ciò che riguarda la conservazione della loro religione, e dei loro politici diritti ad una rappresentanza e ad una amministrazione nazionale. Noi non sapremmo comprendere su quali basi riposi l'asserzione che durante un gran numero d'anni la religione dei Polacchi fu osteggiata. Vi ha evidentemente in ciò un apprezzamento inesatto dei fatti. Nel Regno di Polonia la religione dominante, che è il cattolicesimo, gode d'una libertà di cui pochissimi Stati d'Europa potrebbero offrirci l'eguale. Questa libertà non s'arresta che ai limiti al di là dei quali degenererebbe in propaganda. All'intuori di questo interesse di legittima difesa, le sole restrizioni portate all'intera libertà del culto cattolico sono quelle in uso pressoché in tutti gli Stati di Europa, ed anche in quelli in cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato. Queste restrizioni che figurano in proschò tutti i concordati, hanno per oggetto di limitare la giurisdizione spirituale e le relazioni dirette colla Corte di Roma. Esse sono motivate dal carattere di sovranità temporale che è inerente al papato, e che non permette ad alcun sovrano d'ammettere che i suoi sudditi possano trovarsi posti sotto l'autorità d'un sovrano straniero.

In quanto alle istituzioni politiche, quelle accordate dall'imperatore Alessandro I al Regno di Polonia hanno prodotto risultati sui quali l'esperienza ha pronunciato.

S. M. l'imperatore Alessandro II ha concesso ai suoi sudditi del Regno di Polonia istituzioni rappresentative e nazionali nella misura che credette utile e conveniente dietro l'acquistata esperienza, in vista del benessere di questo paese, dei principii generali del suo Governo verso il restante del suo Impero e dei suoi impegni internazionali.

Queste istituzioni liberali non hanno impedito l'insurrezione; esse ne furono, all'opposto, il segnale.

Il fatto del reclutamento che si asseriva quale causa della sollevazione, non ne fu che la conseguenza.

Le tre Potenze che s'indirizzano al Governo russo hanno sufficienti mezzi d'informazione per sapere che il movimento polacco era fomentato da lungo tempo dall'emigrazione, che non attendeva che una favorevole occasione, e che, segnatamente due anni prima del procedimento del reclutamento, tutto stava preparando per farla scoppiare. La misura del reclutamento, che non fu una violazione della legge ma l'applicazione dell'antico uso che la nuova legge non aveva peranco definitivamente surrogato, non aveva altro scopo all'intuori di quello di sventare e disarmare quelle macchinazioni. Essa ha potuto servire di pretesto all'insurrezione, ma sarebbe inesatto di sostenere che ne fu la causa.

III. La causa è più profonda e più antica. Essa risiede in parte nelle simpatie che in Inghilterra, in Francia, in Prussia, in Italia, in Spagna in Portogallo, in Svezia, in Danimarca, ovunque esiste un'amministrazione indipendente, si indicano essere state manifestate ai Polacchi, ebbene con prudenza e riserva.

Senza disconoscere che queste testimonianze furono il risultato d'un'azione diplomatica molto stringente, e che la prudenza e la riserva che le caratterizzano furono spinte da parecchi Governi al punto da non superare la misura d'un voto d'umanità accompagnato da assicurazioni di fiducia verso il Governo di S. M. l'imperatore, non saprebbe contestare che esse esercitarono una deplorabile influenza nel Regno di Polonia.

IV. Si cercò di spiegarla con differenti motivi. Si pretesse stabilire una distinzione « fra gli sforzi di un popolo che difende la sua nazionalità, che fa appello a tutto ciò che vi ha di più elevato nel cuore degli uomini, alle idee di giustizia, di patria e di religione, e le aspirazioni disordinate di spiriti malati, i quali « investono le basi stesse dell'ordine sociale. » Si fece osservare d'altra parte che « nel cas di questo genere « vi sono soltanto due parti, cioè il Governo occupato « e reprimere l'insurrezione, e i capi dell'insorti occupati a fomentarla e ad estenderla; ma che oltre « queste parti vi ha sempre una gran massa fluttuante « che sarebbe interamente scollata vedendo assicurare le persone e le proprietà sotto un'amministrazione giusta e benefica. »

Dal momento che gli insorti polacchi, i quali scacchegiano, applicano, assassinano, torturano, disertano e terrorizzano il loro paese, fossero considerati quali difensori di quanto vi ha di più sacro nel cuore degli uomini, delle idee di patria, di nazionalità e di religione, sarebbe perfettamente inutile discutere sulle nozioni di diritto fondate sui trattati. Non vi sarebbe più che una questione di forza fra i Governi che possiedono popolazioni di razze e religioni diverse, e i popoli aspiranti a disfarsi di tutti i legami creati dalla storia e dai trattati. Sarebbe necessario rifare la carta del mondo in nome di principii interamente nuovi e che sfuggono ad ogni apprezzamento, perchè non hanno subito la prova dell'esperienza.

(Continua.)

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 24 SETTEMBRE 1863

Abbiamo da Milano le seguenti notizie:
Martedì sera, poco dopo le ore otto, S. M. il Re, accompagnato dai suoi figli, i Principi Umberto ed Amedeo, e dal Principe di Carignano, giungeva a Milano, in forma privata, per la barriera di porta Venezia; riconosciuto, lungo la via percorsa fino al palazzo di Corte, venne vivamente acclamato dalla popolazione.
Nel corso della giornata arrivavano da Somma il lu-

LA GINUTA MUNICIPALE
DI CARRARA

Visti i consiglieri liberati 30 e 31 luglio decorso, debitamente approvati dalla regia prefettura

Fa noto: Essere aperto a tutto il 10 prossimo venturo ottobre il concorso per esame al posto di maestro di musica in questa città.

Gli aspiranti al medesimo recapiteranno le loro domande in bollato, franche di posta, alla segreteria comunale munita di gli attestati di moralità, idoneità e buona salute; e chiuso il concorso stesso saranno avvertiti della Commissione presso la quale si dovranno presentare per il relativo esperimento.

Il titolare dovrà essere violinista e pianista, e capace di dirigere orchestra e banda della quale sarà capo. - Avrà, oltre all'ufficio, l'annullamento di annue Italiane L. 1200, e dovrà istruire gratuitamente dodici scolari per due ore del giorno - la sera - dal 1 ottobre a tutto il 31 marzo, e non meno di un'ora - nel giorno - negli altri mesi dell'anno.

Gli è fatta facoltà di potersi occupare a suo vantaggio in altre lezioni sempreché non ne soffra il pubblico servizio.

Per ogni altra condizione e chiarimento gli attendenti si dovranno rivolgere alla segreteria del Comune.

Dalla residenza municipale di Carrara, il 20 settembre 1863.

Per la Giunta municipale
Il sindaco
C. SARTESCHI

AVVISO

Non avendo avuto luogo l'adunanza fissata pel 21 del corrente per mancanza di numero degli azionisti, la Società anonima del Sarti invita nuovamente i medesimi a presentarsi il 29 corrente alle 7 pomeridiane nel solito locale per l'annuale rendiconto;

Osservando essere valide le deliberazioni qualunque sia per essere il numero degli intervenienti.

Secondo Cantarini direttore.

GIACOMO STRAUSS

Fabbricante d'arte in la schiuma di mare ha trasferito il suo magazzino in via Nuova, n. 1, casa Peracca; rende noto, avere in pronto un granissimo assortimento dei suoi generi di tutta novità, ed a prezzi ribassati.

N. BIANCO E COMP.

BANCHIERI,
Torino, via S. Tommaso, num. 16,
Vendono i Foglia delle Obbligazioni Prestite Città di Milano per concorrere nell'estrazione del 1.º e 2.º bre pross., a L. 3 caduno.

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. Sutti, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Università di Torino, per lo smercio dell'Esstrato di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Mastino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il Reumatismo, dello stesso dottore Smith.

CORPO DI CASA DA AFFITTARE

sul Corso di Valdocco, porta n. 13, composto del piano in volta, piano superiore e soffitto, con corle annesso, ad uso di grande laboratorio o Colli-gio.

DA AFFITTARE

nel 1.º ottobre in piazza Vittorio Emanuele, num. 22, due grandi magazzini era ad uso di scuderia.

DA AFFITTARE

nel San Martino 1863
Tenimento di Vettignè, a destra dell'Elvo, comune di Santità, circondario di Vercelli, di proprietà di S. E. il Principe della Cisterna, della consistenza complessiva di ettari 740, 81, 97, diviso in sei lotti ricuibili a piacimento.

Per le occorrenti notizie dirigersi: a Torino dalla segreteria di S. E.; a Vercelli dal cav. Ingegnere Ara; ed a Vettignè dall'agente locale.

AVVISO

Si previene il pubblico, per le opportune sue norme, che sarebbero state rubate numero 15 Obbligazioni al portatore di L. 200 di capitale caduna, state emesse dalla Città di Tortona, portanti i seguenti numeri:
71 74 80 129 130 131 132 133 136
182 232 260 321 322 323.

DIFFIDAMENTO

Tutti coloro che hanno qualche conto da regolare con S. E. il sig. Leal ex Ministro del Basilico, possono presentarsi fino a tutto il 15 ottobre p. v. alla ditta Gius. Buller & Comp., via della Provvidenza, num. 33.

RISOLUZIONE DI SOCIETA'

Con scrittura 22 corrente mese, registrata il giorno successivo al vol. 6, f. 3711 degli atti privati, venne dichiarata sciolta e finita con tutto giugno ultimo scorso, la società stata costituita colla scrittura primo gennaio 1859, tra il signor Pietro Cavallo dimorante nel loco di P. n. N. Martino e Stefano Bertetti domiciliato in questa città, essendosi colla medesima scrittura affidata la liquidazione della società al signor Pietro Cavallo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale delle Carceri

AVVISO DI DIFFIDAMENTO

Mentre avevano ultimamente luogo i pubblici incanti nella Prefettura di Milano, Brescia, Cremona, Como, Bergamo e Sondrio, per l'appalto della fornitura generale alle carceri e giudiziario e mandati delle rispettive Province, durante il quinquennio 1861-63, sotto l'osservanza del capitolato 20 maggio 1863, varie offerte in via privata e collettivamente per tutte le sei Province, vennero presentate al Ministero Interno, delle quali non si poteva in allora tener conto, dovendosi attendere l'esito definitivo delle aste ripetutamente aperte.

Ora per tutte indistintamente si verificò una completa desolazione, motivo per cui, si diffida il pubblico, che chiunque intenda di sottomettere qualche proposta, debba farla pervenire, entro scheda suggellata e munita del prescritto deposito di L. 5350, in danaro, ed in caso di debito pubblico, alla Direzione Generale delle Carceri, Divisione nona, non più tardi del giorno 10 ottobre p. v., spirato un qual termine si apriranno le schede presentate, e sarà senz'altro accettata quella che sotto il doppio aspetto di maggior ribasso al prezzo d'asta di L. 6, 61 per ogni giornata di presenza, e di migliori garanzie per parte del titolare, meriti la preferenza.

In caso di pari di due o più offerte, in presenza degli Interessi, la sorte deciderà quale debba essere la presentata.

Torino, 19 settembre 1863.
Pel Direttore Generale
Il Direttore capo della nona Divisione
A. SCRIVANI.

COMMISSARIATO GENERALE DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta

Si notifica, che nel giorno 1.º ottobre 1863, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella Sala del Consiglio d'Amministrazione, situata in piazza Fossalato, Palazzo Bayper, avanti il Commissario generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto per tre distinte provviste, cioè:

- Tubi di ferro per Caldaie a vapore chil. 7117 di diverse dimensioni.
- Tubi di ottone id. " 6526 83 id.
- Tubi di rame per condotte d'acqua e di vapore " 6801 98 id.

calcolate ammontare complessivamente a L. 49,251 92.

I tubi dovranno essere di metallo di prima qualità e delle dimensioni e peso specificati nelle tabelle facienti parte delle condizioni d'appalto.

Il prezzo dei tubi di ottone sarà di L. 2 60 il chil., di quelli di ferro di L. 1 il chil. e di quelli di rame di L. 3 70 il chil. Potranno soltanto concorrere a questa fornitura i Direttori degli Stabilimenti in cui si costruiscono macchine a vapore.

La intera provvista dovrà essere fatta nel decoro di mesi tre a datare dal giorno dell'approvazione del contratto.

L'appalto formerà un sol lotto. I calcoli dettagliati e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Commissariato generale, situato nella Regia Darsena, in tutte le ore d'ufficio. I fatali per il ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 8 decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento, e così abbreviati per autorizzazione ministeriale. Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore al ribasso minimo stabilito dal Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta, suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno depositare la somma di L. 4926 19 in contanti, o in contante del debito pubblico, la quale si verserà nella Cassa Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato, e vi rimarrà sino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno adempimento. Si depositeranno pure L. 400 per le spese di contratto.

Genova, 16 settembre 1863. Il Sotto Commissario di 1.ª classe della R. Marina
GARIBALDI

SOTTOPREFETTURA DEL CIRCONDARIO DI SALUZZO

Avviso d'Asta

Nel tempo utile del fatali essendo stato fatto il ribasso del ventesimo al prezzo per cui venne del berato l'appalto della provvista dei sette descritti generi vittuari occorrendo al Carcere con rale di Sa uszo durante il triennio 1864, 1865 e 1866, perciò alle ore 10 di mattina del giorno 30 corrente mese, con l'intervento del signor Direttore del Carcere centrale, si procederà in quest'ufficio, col metodo delle candele, ad un nuovo incanto in cui sarà definitivamente stabilito l'appalto per le provviste stesse, qualunque sia il numero degli offerenti, a quegli che farà il maggior ribasso al prezzo qui sotto designati, a tanto ricolti come diminuzioni di rate nel ricevimento primo deliberamento. I concorrenti all'asta dovranno fare il deposito di L. 300 ed uniformarsi alle altre prescrizioni contenute nel precedente avviso.

Negli incanti saranno osservate le formalità prescritte dal regolamento 7 novembre 1860.

Lotti	GENERI	Quantità annua per ogni genere	Prezzi d'asta per ogni genere	Ribassi ottenuti al primo incanto	Prezzi risultanti dalla diminuzione ottenuti nel 20.º mo sui quali vengono aperti i nuovi incanti
1	Pane grissino	Chilogr. 166 677	0 50	0 49	0 4655
	Pane bianco da suppa	" 7303 334	0 45	0 44	0 3780
	Pane pel detenuti sani	Razioni 110329	0 24	0 22	0 2183
	Pane bianco pel guardiani	" 11910	0 24	0 23	0 2185
2	Vino rosso	Ettol. 150	45	43 25	41 0675
	Aceto	" 18	30	28 25	26 8473
7	Olio d'olivo per condimento	Chilogr. 133 334	2	1 99	1 8905
	Olio d'olivo per illuminazione	" 1333 334	1 90	1 89	1 7955

Saluzzo, 15 settembre 1863.

Il Segretario della Sottoprefettura
G. DELLAVALLE.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Il Consiglio d'Amministrazione aderendo alle istanze fatte da molti Azionisti per ottenere i titoli al loro, ha stabilito, che a cominciare dal primo ottobre prossimo vengano rilasciate a quegli Azionisti che ne faranno domanda, all'Ufficio della Banca in Torino, via d'Angennes, num. 34, dalle ore 9 alle 12 e da un'ora alle 4 pomeridiane, le Azioni al portatore contro il pagamento di L. 100 per Azione, e dell'interesse 5 p. 0,0 sulle dette lire cento dal primo luglio al giorno del versamento.

Il Consiglio d'Amministrazione si fa nello stesso tempo dovere di annunziare agli Azionisti che le Azioni liberate a L. 250 sono state ammesse alla quotazione della Banca di Parigi.

VITALINE-STECK
La Presse scientifique, il Courrier Médical, la Revue des sciences, ecc. hanno registrato recentemente i risultati ottenuti dallo Impiego della VITALENE-STECK nei casi di calvizie antiquate, alopecia persistente e prematura, l'indebolimento e la caduta ostinata della capigliatura, ecc. Il suo impiego è stato una altra prova che ha ottenuto sufracci medici e non pochi e così conclusivi come la VITALENE-STECK. La boccetta fr. 20 coll'istruzione. Dal 15 aprile il deposito è trasferito all'Office Hygienique, 18, boulevard Montmartre, Paris. - NOTA. Ciascuna boccetta è sempre ricoperta dal timbro imperiale francese e da una marca di fabbrica speciale depositata a scanso di contraffazioni. - Deposito centrale in Italia presso l'Ag. M. D. MONDO, Torino, via dell'Opera, num. 5.

SOTTOPREFETTURA DEL CIRCONDARIO DI PALLANZA

Avviso di seguito deliberamento

Nell'asta oggi tenutasi in quest'ufficio per l'appalto della provvista dei generi di ordinario consumo ad uso della Casa di forza in questa città pel triennio 1861, 1865 e 1866, vennero deliberati i seguenti lotti al prezzo infrascritti.

N. del Lotti	GENERI	Unità di misura	Quantità annua per ogni genere	Prezzo di del.beramento per unità di misura
1	Pane bianco	Chilogr.	14260 600	0 395
	Pane pel detenuti sani	"	74115	0 295
2	Vino rosso	Ettol.	139 201	34 350
	Aceto	"	10 735	33 350
3	Riso	Quintall.	114 667	38
	Fagioli	"	48 413	23
5	Paste di prima qualità	Chilogr.	1895 035	0 730
	Paste di seconda qualità	"	6988 950	0 530
	Semolino	"	343 200	0 730
7	Olio d'olivo per condimento	Mir.	14 9 4	18 800
	Burro	Chilogr.	790 348	1 880
	Lardo	"	928 200	1 980
8	Lecina d'essenza forte	Mir.	14244	0 400
	Carbone	"	1098	1 060
	Paglia	"	800	0 510
	Foglie di grano turco	"	128	1 560

Il termine per la presentazione a quest'ufficio delle offerte in diminuzione del ventesimo ai suddetti prezzi di deliberamento scadrà al mezzogiorno del 27 di questo mese.

Pallanza, 12 settembre 1863.
Il Segretario R. NELISURGO.

AVVISO D'ASTA

Comune di Mottalciata (Biella)

Con atto in data 14 corrente essendo dichiarato deserto l'incanto per la vendita del terreno proprio di detto comune denominato la Valtorta, comprato di ampio casaggio rurale e di ettari 98, 40, 40 (giornate 258, 25), situato in detto territorio, perciò

Si notifica: Che alle ore 10 antimeridiane del giorno di martedì 6 ottobre prossimo nella sala comunale di Mottalciata, si procederà a nuovo incanto e deliberamento per la vendita di detto terreno l'estensione di cantata vergine ed all'ultimo e miglior offerente in aumento al prezzo d'offerta di L. 25 000 e sotto l'osservanza delle condizioni visibili presso il sindaco locale.

Mottalciata, 20 settembre 1863.
Per detto Comune
G. Bertola secr.

FALLIMENTO

di Giuseppe Vanini già negoziante macchinista e domiciliato a Grugliasco. Il tribunale di commercio di Torino con sentenza del 14 corrente mese ha dichiarato il fallimento di detto Giuseppe Vanini; ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili del domicilio e di commercio del fallito; ha nominato sin dicit provvisori la ditta fratelli Tary e Comp., stabilita in Torino, ed il signor Isidoro Caffarelli, domiciliato in questa città, ed ha fissato la nomina al curatore di comparire per la nomina del sindaco definitivo, alla presenza del signor giudice commissario Michele Boch, all'3 di ottobre prossimo, alle ore 2 pomeridiane, in una sala dello stesso tribunale.

Torino, il 16 settembre 1863.
Avv. Massarola sost. segr.

NOTIFICAZIONE

Instante il signor Thelmelet A'finesco, domo ciliato in Torino qual procuratore generale del signor Ippolito Worms l'uscieri M. Gardolo addetto alla giudicatura della sezione Moncalisto di questa città, notificò oggi a Sebastiano Tampon a mente dell'art. 61 del codice di procedura civile, la sentenza emanata da detta giudicatura il 18 pur corrente, con cui si confermò il decreto o verbale di sequestro dell'26 scorso agosto, e si dichiarò lecito al procuratore del signor Worms, di ritirare dalla segreteria della stessa giudicatura il deposito ivi fatto a titolo di cauzione, colle spese.

Torino, 23 settembre 1863.
Rocci sost. Castagna p. c.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Con atto 22 settembre 1863 dell'usciero presso la giudicatura di Torino, sezioe Borgo Nuovo, Gervio, venne ad istanza del signor Manuel Vita Foa negoziante domiciliato in Torino, notificato al signor Paolo Scardara, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, la sentenza contumaciale stata dal preiodato signor giudice, contro di lui pronunciata il 22 agosto scorso col quale venne lo Scardara condannato al pagamento a favore del Foa di L. 765 collipe del proest, quelle del giudice liquidate in L. 25 cent. 40 oltre quel della sentenza e posteriori, col'escutiva di provvisoria non ostante opposizione od appello senza cauzione.

Torino, 22 settembre 1863.
Cesare Scotta p. c.

INCANTO

Avanti l'ill.mo sig. avv. cav. Felice Avogadro di Quaregna altro dei signori giudici di questo tribunale e dal medesimo delegato coll'assistenza e ministero del segretario infrascritto, ed alla sua udienza del 26 p. v. ottobre ore nove antim., avrà luogo nella solita sala delle pubbliche udienze di questo tribunale l'incanto ed il successivo deliberamento di due lotti di stabili situati in territorio di questa città stati dichiarati non suscettivi di comoda divisione, consistenti in una casa, vigna e campo, la di cui vendita venne autorizzata da questo stesso tribunale con

sua sentenza del primo dello stante mese, proferta nel giudizio di divisione promosso dalli Belli Giuseppe e Giacomo contro Barbera Margherita moglie di Delpiano Andrea, Teresa moglie di Carlo Sella, Orsola vedova di Pietro Sella, Barbera Giovanni, e Quaregna Giovanni, Francesco Antonio, Rosa ed Anna moglie di Alberrino Vincenzo, sul prezzo d'estimo attribuito dal perito ed alle condizioni appaenti dal bando venale della data d'oggi visibile presso del sottoscritto in tutte le ore d'ufficio.

Biella, il 17 settembre 1863.
G. Milanese segret.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO

Nel giudizio di subasta promosso da Borogno Marco contro Scollò D. m. n. c., vennero esposti in vendita vari questi tribuna e di circondario, gli stabili di cui infra, siti su territorio di Triliva, per L. 2415 e furono dichiarati al signor sac. rdoto D. Giovanni Riva per L. 2435.

Il termine per fare l'aumento di sesto a tale prezzo, ovvero al mezzo sesto se autorizzato, scade col primo entrante in ottobre, casando il del. beramento in data del medesimo cor. m. se.

Prato, campo goribido, ort. con edificio da mulino, sezione A regione Asprini, o Vittoria, un. di mappa 451, 452 453, di are 96, 10 il tutto.
Mondovì, 22 settembre 1863.
Martelli segr. sost.

SUBASTAZIONE

Instante il sig. Jacob Pietro, negoziante in questa città, il tribunale di circondario della città stessa con sentenza contumaciale 19 agosto 1863 ordinò la espropriazione forzata per via di subasta a pregiudizio del sig. conte Gaspare Fauzone di Nucetto di questa città, di una casa sita nella città stessa, e di alcuni stabili consistenti in case, attenti e prati sulle fini stesse, nelle regioni Santa Croce e Ligurilli, all' numeri di mappa 16667, 16668, 16798 e 16799, e si fissò per il relativo incanto e deliberamento l'udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale il 30 prossimo ottobre, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel relativo bando.

Mondovì, il 1.º settembre 1863.
Mengini sost. Biellini.

SUBASTAZIONE

Sull'istanza del signor Pietro Berrutti residente in Asti, il tribunale del circondario di Torino, con sentenza in data 7 e 25 agosto ultimo debitamente notificata e trascritta, ordinò la vendita per subasta dei beni giuridici del signor Secondo Sabbone siti sul territorio di Volpiano, composti di porzione di casa, campi, prati e goribidi, della superficie complessiva di are 491, 27. In odio della su anua Castellazzo vedova Sabbone, anche quale madre e tutrice dell' minore suoi figli Maria, Giuseppe, Paolo, Francesco, Giacomo, Anna ed Angelo, fratelli e sorelli Sabbone, e dell' eredi possessori Paolo e Teresa Maria Luigia contugi Baratta, residenti la prima in Torino e questi ultimi in Volpiano, da aver luogo all'udienza che sarà dallo stesso tribunale tenuta il 16 ottobre prossimo, ore 10 antimeridiane in un s. lotto sul prezzo d'incanto d'instanza di L. 1311 eccedente le cento volte il tributo diretto verso lo Stato e sotto l'osservanza di tutti i paroli e condizioni di cui in relativo bando.

Torino, 14 settembre 1863.
Vaccari sost. Gill.

SUBASTAZIONE

Con sentenza del tribunale del circondario di Pinerolo proferta in data 22 agosto andante, autorizzandosi la subasta forzata degli stabili propri di Carlo Russo proprietario, domiciliato a Cantalupa, ad istanza della regione di negozio corrente in Pinerolo, sotto la firma fratelli Tarnier, si fissava pel primo incanto l'udienza del 27 ottobre prossimo, ore una pomeridiana.

Tali beni stabili consistenti in case, attenti, prati e ripe, in territorio di Cantalupa e Frascasso.
Pinerolo, 28 agosto 1863.
Garnier sost. Badaro.